# CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

**Tra**

**CRS4 - Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna S.r.L.** Uninominale – Società a Socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale in Pula, Località Piscina Manna – Edificio 1, rappresentata da Annalisa Bonfiglio, Presidente (d'ora innanzi denominata "**CRS4**").

e

**Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS**, con sede in Via Ferruccio Giovannini 13, 56017 San Giuliano Terme, Pisa; rappresentata da Fabio Beltram, Presidente (d'ora innanzi denominata "**FPS**"),

di seguito identificate collettivamente come le "Parti",

**premesso che:**

- CRS4 ha come finalità istituzionale la ricerca scientifica con riferimento, tra l'altro, alle tecnologie di Sequenziamento di Nuova Generazione (NGS) e allo sviluppo di metodi di analisi data-intensive a supporto della ricerca genomica;
- FPS è un ente di ricerca privato senza scopo di lucro avente fra i suoi scopi istituzionali quello di ideare, promuovere e gestire progetti di ricerca scientifica e tecnologica anche in collaborazione con enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nonché allestire e gestire piattaforme tecnologiche funzionali ai propri progetti di ricerca scientifica;
- in particolare, FPS è impegnata nello sviluppo ed applicazione di tecniche bioanalitiche in due differenti ambiti
  1. le biotecnologie – FPS sviluppa piattaforme tecnologiche innovative che forniscono nuovi strumenti alla comunità biomedica locale, favorendo in tal modo la sua crescita e la sua reputazione internazionale;
  2. la ricerca biomedica - FPS svolge un'attività di ricerca indipendente attraverso il proprio personale scientifico e tecnico e le proprie strutture e strumentazioni. Attualmente il programma di ricerca della FPS si sviluppa su tre aree: oncologia, neuroscienze e sistema cardiovascolare;
- le Parti riconoscono la loro complementarietà e in particolare la sinergia delle competenze nei campi della genomica e proteomica e nei metodi di analisi data-intensive;
- è interesse delle Parti sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito delle attività e delle competenze di ciascuna, attività in comune per il miglior perseguimento delle proprie finalità quali sopra richiamate;
- in particolare, le Parti intendono dar vita ad una collaborazione incentrata sulla ideazione, realizzazione e sviluppo di progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale; nonché attività di servizio ad alto contenuto tecnologico su temi di interesse comune;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono definire il quadro ordinamentale di riferimento per l'attuazione della predetta collaborazione;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## Articolo1
## Finalità della convenzione

1. Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di ricerca di CRS4 e FPS possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
   - Ideazione, realizzazione e sviluppo di progetti di ricerca nazionali e internazionali;
   - Servizi di sequenziamento di DNA tramite tecnologia NGS, in funzione delle dimensioni del progetto e del numero di campioni;
   - Sviluppo e applicazione di *pipeline* computazionali per l'analisi e l'interpretazione di dati NGS;
   - Attività di consulenza tecnico-scientifica;
   - Supporto bioinformatico finalizzato allo *storage* e analisi di dati e accesso da remoto a macchine per il calcolo.
2. Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati previo accordo scritto tra le parti.

## Articolo 2
## Oggetto della convenzione

1. Le Parti individueranno di comune accordo i progetti e le attività che potrebbero essere svolti in collaborazione nell'ambito della presente Convenzione.
2. Le collaborazioni individuate su progetti e/o attività dovranno costituire oggetto di appositi accordi attuativi formalizzati per iscritto tra le Parti nel rispetto delle previsioni della presente Convenzione.
3. Le attività in collaborazione potranno, in particolare, riguardare:
   a) la collaborazione scientifica nei settori di cui all'art. 1, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
   b) attività di consulenza tecnico - scientifiche e formazione focalizzate su temi che verranno di volta in volta individuati.
4. Gli accordi attuativi che verranno stipulati dalle Parti dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare, con espressa indicazione e valorizzazione di quelle rese disponibili da ciascuna Parte; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle relative modalità di erogazione; g) regole per il riparto di eventuali finanziamenti, contributi, ricavi relativi alla singola attività in collaborazione; h) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito ed ai fini delle attività di ricerca concordate.
5. Le Parti definiranno anche eventuali attività di comunicazione e promozione del loro rapporto e della ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione.
6. Salvo sia diversamente disposto dagli accordi attuativi stipulati, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti per le attività in collaborazione rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla a pretendere dall'altra.

## Articolo 3
## Impegno di reciprocità

1. In base agli accordi attuativi stipulati per le singole attività in collaborazione, le Parti si impegnano

a consentire alle persone di volta in volta coinvolte l'accesso alle rispettive strutture e l'uso delle attrezzature necessarie, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità dei singoli accordi.

2. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare,:
   - la messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
   - la valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro ente convenzionato;
   - attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
   - formazione ed addestramento del personale dell'altro ente convenzionato in funzione dei rischi specifici evidenziati per lo svolgimento dell'attività; - messa a disposizioni di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
3. La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

**Articolo 4**
**Responsabili della convenzione**

1. CRS4 indica quale proprio referente e responsabile dell'attuazione della presente Convenzione il Dr. Giorgio Fotia.
2. FPS indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Dr. Leopoldo Laricchia Robbio.
3. I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione dei diversi progetti e delle attività relative alla Convenzione: sarà inoltre loro compito monitorare regolarmente il lavoro di ricerca oggetto della Convenzione. Le Parti potranno individuare altri referenti, che parteciperanno alle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, con l'obiettivo di monitorare e sviluppare progetti ed attività specificamente individuate.

**Articolo 5**
**Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

1. Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e del know how su quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o su quanto da essa sviluppato al di fuori delle attività in collaborazione qui previste.
2. Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale, ovvero know how, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai risultati, anche brevettabili, sviluppati nell'ambito delle attività in collaborazione di cui alla presente, apparterranno in comune alle Parti, secondo quote stabilite in base all'apporto fornito da ciascuna di esse, come definito nel singolo accordo attuativo di volta in volta rilevante.
3. CRS4 e FPS avranno diritto di pubblicare i risultati scientifici derivanti dalle attività in collaborazione, previa autorizzazione dell'altra parte e fermo restando il preventivo esperimento delle procedure atte ad assicurare tutela legale, nelle forme di volta in volta consentite, a tali risultati.

**Articolo 6**
**Copertura assicurativa**

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

## Articolo 7
## Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Resta inteso che la cessazione per qualsiasi causa della presente Convenzione o l'eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali accordi attuativi in essere al momento dello stesso, che resteranno regolati dai relativi atti.

## Articolo 8
## Riservatezza

1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto (d'ora innanzi Informazioni Confidenziali) e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, e sino a quando tali informazioni, dati o documenti diventino di pubblico dominio.
2. Resta pertanto espressamente inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell'altra Parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria.
3. Il presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l'esecuzione della presente Convenzione. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte di tali soggetti dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo.
4. Ai fini del presente articolo, per Informazioni Confidenziali si intendono:
   a. tutte le informazioni - inclusi atti, documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti che vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra;
   b. la corrispondenza, le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;
   c. tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente Convenzione, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, i progetti, i dati, le formule, , le strategie, le invenzioni (anche in fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione della presente convenzione o in dipendenza di questa.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

**Articolo 9**
**Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in relazione alla diversa natura dei dati trattati.
2. Resta espressamente inteso che tutti i dati di cui le parti verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e che, esclusivamente per le medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti terzi.

**Art. 10**
**Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Codice Etico**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove presso di esse sia vigente il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i.,le stesse si impegnano a prenderne visione e ad assicurarne l'osservanza nell'ambito delle attività in collaborazione previste dalla presente Convenzione.

**Articolo 11**
**Disposizioni Finali**

1. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente al presente contratto, le stesse si impegnano ad esperire preliminarmente tentativo per la loro composizione in via amichevole; ove tale tentativo non dia esito entro 60 giorni dal suo inizio fatto constare per iscritto, le Parti indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari ovvero di Pisa a scelta della Parte che promuove la vertenza.

SAN GIULIANO TERME' CAGLIARI, lì .... 18/05/2018

**CRS4**
Annalisa Bonfiglio

**FPS**
Fabio Beltram